



COMUNE DI ROCCABRUNA

PROVINCIA DI CUNEO

e-mail : comune.roccabruna@afpdronero.it

Sito : <http://www.afpdronero.it/comuni/roccabruna>

**AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA PISCINA
COMUNALE PER IL
PERIODO 2018/2033**

CIG: _____

CPV: 92610000-0– “Servizi di gestione di impianti sportivi”

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Art.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente concessione l'affidamento del servizio di gestione della piscina coperta sita in Strada Pietro Acchiardi n 14, di proprietà comunale.

La concessione comprende inoltre attività di progettazione (redazione del progetto definitivo ed esecutivo) , previa acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economica in sede di offerta , nonché l'esecuzione di tutte le opere indicate nella stima dei costi redatta dall'ufficio tecnico comunale (Allegato A5) .

Il Concessionario si obbliga altresì all'esecuzione della manutenzione ordinaria del Centro sportivo durante tutto il periodo di durata della concessione come da piano delle manutenzioni (Allegato A3)

La concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 è definita come *“un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

L'art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che *“nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi dal mercato. Tali contratti comportano il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario”*.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE

2.1 – Descrizione delle prestazioni gestione del servizio

L'impianto sportivo oggetto di concessione è costituito dai locali descritti nel progetto per l'affidamento, rappresentati graficamente nelle planimetrie allegate al presente capitolato sotto la lettera “A1”,

Costituiscono oggetto di concessione anche le aree esterne di pertinenza dell'impianto, indicate nella “planimetria area esterna piscina comunale”, allegata sotto la lettera “A2”.

I beni mobili presenti nell'impianto sportivo sono quelli dettagliati nell'allegato “A4”

La gestione dell'impianto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- l'apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti;
- la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici;
- il funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi, compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- la manutenzione ordinaria del complesso sportivo e delle aree verdi di pertinenza, lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali;
- la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- l'assistenza ai bagnanti.
- Interventi di manutenzione straordinaria come da allegato A5

Il concessionario dovrà assicurare i seguenti standard minimi di qualità del servizio:

Standard	Parametro	Standard minimi di servizio
Accessibilità al pubblico: periodo minimo di apertura dell'impianto, orari minimi di apertura dell'impianto e per il nuoto libero	Nr. giorni di apertura nell'anno solare	320 giorni per anno solare, ivi incluse almeno 5 delle seguenti festività: 1° gennaio 6 gennaio - Pasqua - Lunedì dell'Angelo 25 aprile 1° maggio 2 giugno 15 agosto (Festa patronale)
		1° novembre 08 dicembre - Natale S. Stefano
	Monte ore di apertura settimanale	monte ore complessivo settimanale quantificato in 56 ore di apertura al pubblico, con rispetto del minimo giornaliero di 8 ore di apertura. Nelle sole giornate domenicali, il minimo giornaliero di apertura può ridursi a 4 ore.
	Monte ore di accessibilità per gli utenti del nuoto libero	- vasca grande: monte ore complessivo settimanale quantificato in 36 ore - vasca piccola: monte ore complessivo settimanale quantificato in 26 ore
Sicurezza dei bagnanti	Presenza di assistenti bagnanti	almeno 1 assistente bagnanti
Qualità dell'acqua, dell'aria e luminosità dell'impianto	Parametri fisico - chimici	Valori rientranti nelle soglie di riferimento fissate dalla normativa vigente
Pulizia dell'impianto	Pulizia interno vasca	Intervento quotidiano di pulizia fondo vasca
	Pulizia spogliatoi wc, docce e locali con presenza di personale	Almeno 3 passaggi al giorno
	Pulizia bordo vasca	Almeno 3 passaggi al giorno

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo non potranno eccedere i seguenti importi (comprensivi di I.V.A.), fatte salve le migliori condizioni che il concessionario deciderà di applicare e che saranno inserite nel contratto di gestione del servizio:

INGRESSO GIORNALIERO SINGOLO, NUOTO LIBERO (1 solo ingresso)		
Tariffa intera	Importo massimo	€ 7,00
Tariffa ridotta per: - Bambini dai 6 ai 14 anni di età - Adulti oltre i 60 anni di età	Importo massimo	€ 4,50

- Sconto residenti in Roccabruna		10%
- Sconto residenti in Valle Maira		5%

Il piano tariffario potrà essere aggiornato annualmente, a richiesta del concessionario, in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT FOI annuale relativo al periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di praticare tariffe diverse da quelle approvate dal Comune di Roccabruna o che comunque non rientrino nel piano tariffario offerto in sede di gara. All'interno dell'impianto il concessionario dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni praticate.

Le tariffe relative a forme di abbonamento/card finalizzate alla fidelizzazione degli utenti dovranno essere oggetto di specifica proposta inserita all'interno del progetto tecnico di gestione; esse costituiranno oggetto di valutazione rispetto allo specifico sub criterio previsto ai sensi nel disciplinare di gara.

L'uso dell'impianto sportivo è limitato allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni nel rispetto del parere di agibilità espresso dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

L'impianto potrà essere adibito, in via eccezionale e previa autorizzazione del Comune, anche per lo svolgimento di manifestazioni a carattere ricreativo e analoghe, sempre che sia stata ottenuta l'agibilità per tali usi.

Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo la capienza ammessa dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dal CPI in corso di validità; pertanto il concessionario dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello previsto e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Al Comune è riservato l'uso gratuito delle strutture per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita o patrocinata dal Comune stesso, fino ad un massimo di 15 (quindici) giornate l'anno, ed inoltre per lo svolgimento di attività di promozione sportiva in ambito scolastico (ex Giochi Sportivi Studenteschi, od olimpiadi die comuni), purché questi non siano concomitanti con eventuali gare sportive calendarizzate nell'impianto e siano richiesti al concessionario con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.

Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse. Qualora l'utilizzo comporti un considerevole aumento dei consumi relativi alle utenze e/o impiego straordinario del personale addetto alla custodia, alla sorveglianza e alla manutenzione dell'impianto, il Comune di Roccabruna può concordare con il concessionario le modalità ed i termini di un eventuale rimborso delle relative spese.

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, gestire direttamente o subconcedere a terzi:

- attività di vendita e/o noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla pratica di discipline natatorie;
- altri servizi, purché inerenti gli ambiti sportivi e del benessere, previa autorizzazione del Comune.

Il concessionario potrà introitare, oltre alle tariffe di utilizzo dell'impianto da parte di terzi e dei ricavi dei servizi eventuali sopra indicati, anche:

- i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso all'impianto sportivo in occasione di eventuali gare agonistiche e di altre manifestazioni sportive organizzate dallo stesso;
- i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e/o pubblicità commerciali esposte all'interno dell'impianto in concessione.

2.2 Descrizione delle prestazioni progettazione ed esecuzione dei lavori .

E' onere dell'operatore economico redigere e presentare in sede di offerta il progetto di fattibilità tecnico economica (da redigere ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di tutte le opere e prestazioni previste e indicate nel documento stima dei costi (allegato A5)che prevede i seguenti interventi:

- Piastratura vasca grande e piccola
- Isolamento sottotetto piscina
- Sistemazione infisso lato est locale piscina

A seguito dell'aggiudicazione , l'aggiudicatario dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo . Il progetto definitivo da redigersi a cura di professionisti abilitati dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva .Qualora il progetto definitivo sia presentato oltre il termine sopra indicato , qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi , l'amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico . Il progetto definitivo redatto in coerenza con il progetto di fattibilità presentato in sede di offerta individua compiutamente i lavori da realizzare , nel rispetto delle esigenze , dei criteri , dei vincoli , degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel documento sopra indicato e contiene tutti gli elementi necessari al fine del rilascio delle prescritte autorizzazioni .

Successivamente all'approvazione della progettazione definitiva il RUP dispone che il concessionario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo come definito dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 .

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al RUP entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta , qualora il progetto esecutivo sia presentato oltre il termine sopra indicato e qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi , l'amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento .

Il concessionario è tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (art. 164 comma 5 del D.Lgs 50/2016) , l'esecutore dei lavori dovrà possedere i requisiti di ordine generale , di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici .

Le opere dovranno essere realizzate entro i termini indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta e comunque entro 36 mesi dalla stipula del contratto .

L'amministrazione verificherà l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la corrispondenza delle opere eseguite a quelle di cui al progetto autorizzato .

Le opere e gli impianti , al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'amministrazione Comunale , con esclusione , a qualunque titolo , di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune eccetto quanto indicato al successivo art. 5.1 . Il concessionario dovrà presentare a fine dei lavori , la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate e la documentazione contabile di cui al codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) .L'esecuzione dei lavori è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore .

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di quindici anni decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se anteriore, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà - qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune stesso - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi quindici anni dalla sottoscrizione del contratto, la

ripetizione di servizi analoghi a quello in concessione per un ulteriore triennio (2033/2036).

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11) del D.lgs 50/2016, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Il Concessionario si impegna in via eventuale, a garantire il corretto e pieno funzionamento dell'impianto sportivo fino all'individuazione del nuovo gestore, quindi fino al completamento delle procedure per la sua selezione ed al suo subentro.

Art. 4 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato ed a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione) con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi (art. 165/1 del Codice)

Il valore complessivo della concessione, come dettagliato nel seguente prospetto, è stato stimato sommando le seguenti voci di entrata (al netto dell'IVA, ove dovuta), in conformità al disposto dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016:

- totale dei ricavi presunti nel periodo 2018/2033
- valore complessivo dell'eventuale opzione di rinnovo (ripetizione di servizi analoghi), per il triennio 2033/2036;

Tipologia introito (al netto dell'IVA, ove dovuta)	Valore della concessione stimato per il periodo 2018/2036
Ricavi 2018/2033	€ 5.065.890,00
Opzione di rinnovo concessione (ripetizione servizi analoghi) per il triennio 2033/2036	€ 1.013.178,00
Valore complessivo del contratto	€ 6.079.068,00

Si precisa che tale valore è stato calcolato sulla media dei dati del precedente triennio di gestione ed ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

Art. 5 CANONE

Il canone annuo da corrispondere all'amministrazione per la concessione a partire dalla sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione del servizio è pari ad € 11.000,00 oltre IVA ai sensi di legge aumentato del rialzo percentuale offerto in sede di gara.

Il canone annuo per la gestione della concessione dovrà essere versato dal concessionario con quota trimestrale da versare nella prima decade dei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre e Dicembre.

Per i mesi di affidamento relativi all'anno 2018 il canone dovrà essere versato interamente per i mesi decorrenti dall'affidamento sino al 31/12/2018. L'applicazione dello scomputo di cui all'art. 5.1 verrà applicato a partire dall'anno successivo alla realizzazione dei lavori. L'importo del canone annuo di concessione sarà oggetto di offerta in aumento in sede di gara, pertanto il canone annuo che il concessionario dovrà versare con le modalità sopra descritte sarà quello risultante dal verbale di aggiudicazione della gara così come offerto dal concessionario, detto canone sarà aggiornato annualmente, dal secondo anno di gestione, sulla base degli indici FOI mensili pubblicati periodicamente dall'ISTAT. Gli indici FOI mensili da utilizzare saranno quelli relativi al mese di avvio del servizio di gestione e concessione del servizio e il coefficiente di rivalutazione del canone sarà determinato dal rapporto tra l'indice del primo mese dell'anno cui si riferisce l'aggiornamento e l'indice

iniziale .

Art. 5.1 SCOMPUTO DEL CANONE PER IMPORTI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I lavori obbligatori stimati ed allegati sotto la lettera A5 , dovranno essere obbligatoriamente realizzati entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto . Dal canone di concessione annuale sarà scomputato l'ammontare dei lavori eseguiti e relativi oneri accessori risultanti dal computo finale dei lavori e nel conseguente progetto autorizzativo approvato e riconosciuto dal Comune di Roccabruna al netto dell'importo che l'operatore ha offerto in sede di gara quale quota dei lavori a proprio carico . L'importo massimo delle spese finali dei lavori di manutenzione straordinaria , riconoscibile a scomputo è pari ad € 123.000,00 (come da stima dei costi allegato A5) salvo l'eventuale detrazione dell'IVA da parte del concessionario ai sensi di legge .

Oltre l'importo suddetto , non saranno riconosciuti al concessionario ulteriori somme a scomputo salvo che si tratti di lavori non previsti nel capitolato ed espressamente richiesti in corso d'opera dal Comune o imposti in sede di approvazione del progetto .

In caso di spese finali dei lavori , riconosciute a scomputo , inferiori all'importo di € 123.000,00 , pur rimanendo confermata la durata della concessione , il concessionario si obbliga in ogni caso , al termine delle spese a scomputo a versare al Comune il canone concessorio offerto

Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, alla pulizia dei locali ed a quant'altro si renda necessario per garantire la funzionalità dell'impianto che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Roccabruna .

La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 380/2001, riguardano *“opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”* in modo tale da garantire la funzionalità dell'immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado.

Le attività da intendersi ricomprese nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché le modalità di riscontro sulla corretta esecuzione delle stesse e di verifica periodica degli impianti tecnologici presenti sono dettagliate nell'Allegato “A3”, facente parte integrante del presente Capitolato.

Il concessionario è tenuto a dotarsi delle attrezzature e dei prodotti necessari al corretto svolgimento del servizio.

L'attività di pulizia e di manutenzione dovrà essere svolta in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

Fa carico al concessionario la sorveglianza e custodia dell'impianto e delle attrezzature, l'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche nel caso in cui l'impianto venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed organizzazioni sportive.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.

Il personale impiegato presso l'impianto sportivo dovrà risultare in regola con le normative vigenti. Il Comune potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell'impianto, nonché della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.

Le spese relative alle varie utenze sono a carico del concessionario che, prima dell'inizio della gestione, dovrà provvedere alla voltura dei relativi contratti., tranne il contratto di fornitura delle acqua che rimarrà in capo al Comune di Roccabruna e che verrà rimborsato dal Concessionario al comune entro quindici giorni dalla richiesta di rimborso .

Il concessionario dovrà realizzare gli interventi di miglioramento tecnico-strutturali dell'impianto proposti nell'offerta tecnica sulla base degli interventi indicati nell'allegato A5 , nel rispetto del crono

programma indicato nel progetto di gestione presentato in sede di offerta. Per l'esecuzione di tali opere potrà essere accordata la chiusura al pubblico dell'impianto in concessione per un periodo complessivo sul decennio di durata del contratto non superiore a cinque mesi.

L'esecuzione delle opere suddette, nonché la realizzazione di ulteriori lavori di miglioria oltre a quelli proposti in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento Tecnico del Comune.

In tale eventualità dovranno essere previste, nell'atto di autorizzazione, le modalità, le tempistiche e l'eventuale partecipazione del Comune alla realizzazione degli interventi.

Per tali opere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 let. d) del D. Lgs. 50/2016, trovano applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dall'ottenimento di titoli abilitativi edilizi, ai sensi dell'art. 7 - comma 1 lett. b) – del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Al termine dei lavori, previa verifica da parte dei tecnici comunali, le opere saranno acquisite in proprietà del Comune senza che all'affidatario competa alcuna indennità o compenso di sorta.

Nella gestione dei servizi previsti il concessionario deve assumere come riferimento il Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta, la cui attuazione costituisce vincolo nell'esecuzione del contratto.

Nella gestione dell'impianto natatorio il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni previste:

- dall' "Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" dell'11/07/1991;
- dall' "Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" del 16/01/2003;
- dal D.M. 18 marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Il concessionario dovrà inoltre:

- presentare la SCIA ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. per la gestione dell'impianto natatorio;
- dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
- dare comunicazione immediata di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l'utilizzo in sicurezza della struttura;
- provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte.

Art. 7 – CARTA DEI SERVIZI

Entro tre mesi dall'inizio della gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 244/2007, il concessionario è tenuto a dotarsi della carta di qualità dei servizi, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alla concessione del servizio in oggetto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro per i destinatari dei servizi oggetto di concessione, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di inottemperanza. La suddetta carta dovrà essere fornita al Comune per la pubblicazione sul sito internet istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Nella redazione del suddetto documento, il concessionario è tenuto a recepire i contenuti di cui all'accordo del 26/09/2013, sancito dalla Conferenza Unificata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

- Serie Generale n. 254 del 29/10/2013 - Suppl. Ordinario n. 72, con cui sono state messe a punto le linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 461, della Legge 24/12/2007 n. 244.

Al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità della concessione del servizio in oggetto e di tutelare i destinatari, con la sottoscrizione del contratto le parti, ai sensi del sopra citato art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, si impegnano a:

- consultare le associazioni dei consumatori;
- verificare periodicamente, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto alle esigenze dei soggetti cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto e di quanto stabilito nella carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia al Comune, sia al concessionario, sia alle associazioni dei consumatori;
- istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento della concessione del servizio in oggetto tra Comune, concessionario ed associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute.
- Il concessionario assume a proprio carico gli oneri relativi all'attuazione delle attività di cui ai sopra citati punti, secondo le modalità che di volta in volta verranno definite dalle parti.

Art. 8 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese connesse alla realizzazione dei servizi oggetti di affidamento e all'assunzione degli obblighi di cui ai precedenti articoli, inclusi tributi e canoni, le spese contrattuali e quelle di pubblicità legale

Art. 9 - SPESE A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Roccabruna le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, non incluse pertanto nell'allegato A3 e nell'allegato A5, salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell'impianto da parte del concessionario.

La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata al Comune per iscritto a cura del concessionario del servizio, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie.

Il Comune erogherà al concessionario sino alla data del 31/12/2025, e comunque fino a quando l'istituto Alberghiero avrà necessità della struttura, la somma annua di € 19.460,00, quale quota parte per il riscaldamento ed energia elettrica dell'adiacente palazzetto dello sport collegato all'impianto di riscaldamento della piscina. Il versamento di tale somma avverrà da parte del comune con cadenza trimestrale entro il 5 dei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre e Dicembre di ciascun anno.

Art. 10 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI

L'affidatario del servizio dovrà comprovare l'assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente capitolato, presentando al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno:

- l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all'allegato A3, corredato dalla documentazione tecnica e giustificativa indicata nello stesso) effettuati nell'anno precedente, i cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa del bilancio di gestione di cui al punto successivo;
- il bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell'IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci:

a) entrate:

- contributo comunale per quota riscaldamento palazzetto gestito da terzi
- proventi per attività di nuoto libero, scuole, estate ragazzi, ecc.;
- proventi per corsi e attività formative;
- proventi affitto corsie;
- proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, punto vendita, ecc.);
- altri eventuali introiti;

b) uscite:

- organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all'impianto, cancelleria, attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione impianti tecnologici, materiale di consumo, spese tenuta conto corrente dedicato, ecc.);
- utenze (suddivise in energia termica, energia elettrica, acqua, gas....);
- manutenzioni;
- spese per attrezzature sportive sostituite;
- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
- imposte e tasse (tassa rifiuti);
- altre (da indicare).

Parimenti, il concessionario dovrà presentare al Comune la seguente documentazione, entro le scadenze indicate:

1) con cadenza annuale :

- i dati di affluenza suddivisi per fasce di utenza (adulti/giovani/famiglie/società sportive/scuole/anziani/diversamente abili, ecc.) e per tipologia di tariffa;
- l'elenco delle iniziative e manifestazioni effettuate all'interno dell'impianto con l'indicazione del numero di partecipanti.

2) entro il 31 luglio di ciascun anno:

- il conto economico dell'anno precedente;
- lo stato patrimoniale dell'anno precedente.

Il conto economico:

- deve essere improntato al criterio della separazione netta tra voci di pertinenza esclusiva della gestione dell'impianto e voci di competenza della gestione complessiva del concessionario;
- deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.

Tutti i documenti da presentare al Comune dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento del valore della concessione stimato dall'amministrazione .

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte , compreso l'obbligo di corrispondere il canone annuale e di esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze , fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno .

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.n.385/1993, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 19 gennaio 2018, n. 31 .

Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto .

ART. 12 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare al Comune di Roccabruna gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere subappaltate :

- servizi di custodia , vigilanza pulizia , attività di manutenzione e comunque le prestazioni non rientranti nell'attività sportiva

Il concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza .In caso di subappalto il concessionario resta responsabile nei confronti dell'amministrazione dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente bando . Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/82 così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs n 139/95 convertito nella legge n 246/95 . Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili , in solido con il concessionario dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto .

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175 comma 1 lett d) punto 2) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , il presente contratto , a pena di nullità della cessione stessa , non è ammessa la sub concessione .

ART. 14– RESPONSABILITÀ

Il concessionario assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (nel novero dei terzi dovrà essere ricompreso anche il Comune di Roccabruna) e verso prestatori d'opera, con massimale di € 3.000.000,00 per sinistro, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l'onere relativo sarà comunque a carico del concessionario.

Rimane a carico del Comune la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura. Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto e, annualmente, il concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Roccabruna si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – VIGILANZA, CONTROLLI E PENALI

Il Comune di Roccabruna ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell'impianto in qualsiasi momento e circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto della concessione.

L'inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento entro i termini assegnati nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge:

- a) per ogni giorno di ingiustificata chiusura dell'impianto: € 250,00 per ogni giorno;
- b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: € 250,00 per ogni giorno di chiusura;
- c) per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione del Comune di Roccabruna: € 200,00 per ogni singola giornata;
- d) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, rispetto al piano delle manutenzioni di cui all'Allegato A3, documentata da verbale redatto in contraddittorio con il Dipartimento tecnico comunale: € 300,00 per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l'impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione;
- e) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: € 500,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Roccabruna.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune di Roccabruna

procederà all'applicazione delle citate penali.

La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà detrarre l'importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART 16- VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

In caso di fallimento del concessionario si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Roccabruna potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell'esame delle osservazioni formulate.

Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto *ex art. 1456 C.C.*:

- l'applicazione di oltre tre penali nell'arco di un anno;
- il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi o applichi orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli approvati dalla Giunta Comunale;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- l'inadempienza nell'attuazione del programma dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all'Allegato A5;
- la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dal precedente art 13 e/o dichiarato in sede di offerta;
- l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;
- la violazione degli obblighi di cui all'art. 19 (norme di comportamento).

Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Roccabruna dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva (31 agosto), dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). L'esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è così definito:

- entro il primo anno della concessione, pari al 100% del canone annuo di affitto della struttura definito in sede contrattuale
- entro il secondo anno della concessione, pari all' 80% del canone annuo di affitto della struttura definito in sede contrattuale
- entro il terzo anno della concessione, pari al 60% del contributo annuale definito in sede contrattuale ;

Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la concessione con preavviso di mesi 6 (sei); in tal caso, le eventuali opere di miglioria apportate all'impianto e non ancora ammortizzate saranno riscattate dal Comune attraverso il riconoscimento di una somma pari ai costi non già ammortizzati.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Cuneo.

ART. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice.

ART. 20 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Roccabruna che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 21 – DUVRI

In riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

ART. 22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'affidamento del servizio in oggetto avrà luogo sulla base della procedura disciplinata dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del medesimo decreto.

Gli elementi di valutazione, con i relativi punteggi, sono i seguenti:

- **aspetto economico**, rappresentato dai criteri e sub criteri di cui alla seguente tabella con un punteggio massimo di **30/100**

CRITERI DI VALUTAZIONE	Ponderazione relativa (sub peso)	Punteggio massimo totale per criterio
A) Aspetto economico		Punti 30

Sub-criterio A1	Percentuale di rialzo che il concorrente si offre di applicare al valore del canone di concessione posto a base di gara di € 11.000,00	Punti 5	
Sub – criterio A2	Quota che il concorrente si impegna ad assumere a proprio carico per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di cui all’Allegato A5 che non saranno pertanto oggetto di scomputo del canone annuale	Punti 15	
Sub – criterio A3	In relazione al risparmio conseguito sugli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’Allegato A5 come da studio di fattibilità tecnico economica presentato dal soggetto offerente tale offerta non potrà essere superiore a quanto indicato dall’amministrazione	Punti 10	

- **aspetto tecnico**, da valutarsi sulla base del progetto di fornitura e di gestione prodotto in sede di gara sulla base dei criteri dettagliati a seguire - punteggio complessivo massimo **70/100**;

Il punteggio relativo all’aspetto tecnico, nella misura massima sopra specificata, verrà attribuito sulla base degli elementi valutativi riportati nella seguente tabella con il sistema della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari:

CRITERI DI VALUTAZIONE		Ponderazione relativa (sub peso)	Punteggio massimo totale per criterio
A) Qualità della proposta gestionale (servizi erogati all’utenza)			Punti 70
Sub-criterio A1	<u>Organizzazione generale dei servizi di gestione dell’impianto natatorio con riferimento alla struttura organizzativa proposta.</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, da considerarsi di pari importanza: - efficacia ed efficienza della struttura organizzativa proposta in termini di razionalità della gestione dell’impianto sportivo; - chiarezza nella individuazione dei compiti e nell’organizzazione delle attività funzionali alla gestione (ingresso utenti, iscrizioni corsi, sorveglianza vasche, direzione struttura, gestione e coordinamento personale, pulizia struttura, ecc.).	Punti 15	

Sub-criterio A2	<u>Attività formative rivolte a target specifici di utenti</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'efficacia della proposta di organizzazione di corsi e progetti di avvicinamento al nuoto, sulla base dei seguenti criteri motivazionali, considerati di pari importanza: - varietà delle categorie di utenti destinatarie, con particolare riguardo ai neonati, bambini, ragazzi e anziani; - flessibilità oraria delle proposte di corsi con riferimento alle fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali ed ai diversi giorni della settimana; - efficacia, in termini di contenuti formativi e di contenimento dei costi a carico o all'utenza, di eventuali progetti di avvicinamento al nuoto specificamente destinati agli istituti scolastici ed ai diversamenti abili;	Punti 10	
Sub- criterio A3	<u>Formule di abbonamento finalizzate alla fidelizzazione degli utenti</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base dei seguenti criteri motivazionali, considerati di pari importanza: - varietà e flessibilità delle formule di abbonamento proposte, con riferimento al nr. di ingressi, alle fasce orarie di accesso ed alla validità temporale; - grado di differenziazione anche economica delle formule di abbonamento in relazione a specifiche categorie di utenti (bambini di età superiore a 3 anni, ragazzi, adulti, famiglie, ecc.).	Punti 10	
Sub- criterio A4	<u>Estensione orario apertura al pubblico dell'impianto</u> Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti parametri: - n. ore settimanali di apertura al pubblico offerte a titolo di miglioria oltre all'orario minimo standard previsto nei giorni lavorativi (lun-sab) dall'art. 2 del Capitolato speciale (punti 0,4 punti per ciascuna ora di apertura offerta fino ad un massimo di 2 punti) <i>Sarà valutata la sola estensione dell'orario quotidiano di apertura complessiva, senza considerare eventuali differenze nell'accesso alla vasca grande ed a quella piccola</i>	Punti 5	

	- n. ore di apertura al pubblico offerte a titolo di migliororia oltre all'orario minimo standard previsto per la sola giornata della domenica dall'art. 2 del Capitolato prestazionale (punti 0,4 punti per ciascuna ora di apertura offerta fino ad un massimo di 2 punti) - n. giorni festivi di apertura al pubblico offerti a titolo di migliororia oltre al calendario di aperture festive minime previste dall'art. 2 del Capitolato prestazionale (punti 0,2 per ciascuna giornata festiva di apertura offerta fino ad un massimo di 1 punti).		
Sub-criterio A5	Proposta di cronoprogramma di realizzazione degli interventi proposti di manutenzione straordinaria di cui all'Allegato A5 periodo inferiore a 12 mesi punteggio massimo , periodo uguale a 36 mesi punti 0	Punti 15	
Sub –criterio A6	- investimenti in attrezzature per il miglioramento del servizio/attrezzature	Punti 10	
Sub- Criterio A7	- efficacia del piano di pulizia e sanificazione dell'impianto, con riferimento alle attività ed operazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente ed a quelle obbligatorie previste dall'art. 2 del Capitolato prestazionale e dal piano delle manutenzioni ordinarie (all. A3).	Punti 5	

Roccabruna lì,10/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OLIVERO Geom Roberto